

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE
SANZIONI CONSEGUENTI ALLE VIOLAZIONI
AI REGOLAMENTI ALLE ORDINANZE
COMUNALI DEL COMUNE DI GONZAGA**

Articolo 1 Istituzione ed oggetto

1. E' istituito nel comune di Gonzaga il sistema sanzionatorio correlato alle violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali ed è disciplinato dal presente regolamento.
2. Le sanzioni amministrative previste dal presente regolamento sono la sanzione pecuniaria, consistente nel pagamento di una somma di denaro non inferiore a lire quattromila e non superiore a lire venti milioni, e la sanzione proporzionale, calcolata percentualmente sulla somma dovuta e non pagata.
3. Il limite massimo della sanzione amministrativa non può, per ciascuna violazione, superare il decuplo del minimo.
4. La sanzione proporzionale non ha un limite massimo.
5. Le sanzioni accessorie sono disposte dalle leggi o da specifici regolamenti.

Articolo 2 Principi generali

1. Nessuno può essere assoggettato a sanzioni se non in forza di una legge o di un regolamento entrati in vigore prima della commissione della violazione.
2. Le leggi ed i regolamenti che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in essi considerati.
3. La somma irrogata a titolo di sanzione non produce interessi.
4. Se la legge od il regolamento in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi od i regolamenti posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo.
5. Salvo diversa previsione di legge o di regolamento, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile. Se la sanzione è già stata irrogata con provvedimento definitivo il debito residuo si estingue, ma non è ammessa ripetizione di quanto pagato.

Articolo 3 Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento si osservano in quanto applicabili e salvo non sia diversamente stabilito, per tutte le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali per le quali è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma in denaro o la sanzione proporzionale.
2. Ciascun regolamento e ciascuna ordinanza devono indicare la misura della sanzione amministrativa o della sanzione proporzionale, oltre alle modalità di irrogazione secondo quanto specificato dal presente regolamento.

3. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento il comune adegua i regolamenti che non riportano la declaratoria delle sanzioni.
4. Le sanzioni amministrative non si applicano alle violazioni disciplinari.

Articolo 4 Cause di non punibilità

1. Non può essere assoggettato a sanzione chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva, la maggiore età o non aveva, in base ai criteri indicati nel codice penale, la capacità di intendere e di volere, salvo che lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato.
2. Fuori dei casi previsti dall'ultima parte del precedente comma, della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza del minore o dell'incapace, salvo che provi di non avere potuto impedire il fatto.
3. Non è punibile l'autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono, nonché da indeterminatezza delle richieste di informazioni o dei modelli per la dichiarazione e per il pagamento.
4. Non è punibile l'agente quando dimostra che il pagamento dovuto non è stato eseguito per fatto denunciato all'autorità giudiziaria ed addebitabile esclusivamente a terzi.
5. L'ignoranza della norma non rileva se non si tratta di ignoranza inevitabile.
6. Non è punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore.

Articolo 5 Solidarietà

1. Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di essere soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dal regolamento o dall'ordinanza.
2. Il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare del diritto reale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta, fatta salva la prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.
3. Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, da un imprenditore nell'esercizio delle proprie funzioni od incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.
4. Nei casi previsti dal presente articolo chi ha pagato ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione.

Articolo 6 Colpevolezza

1. Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Le violazioni commesse nell'esercizio dell'attività di consulenza od assistenza da parte di professionisti abilitati e comportanti la soluzione di problemi di speciale difficoltà sono punibili solo in caso di dolo o colpa grave.
2. La colpa è grave quando l'imperizia o la negligenza del comportamento sono indiscutibili e non è possibile dubitare ragionevolmente del significato e della portata della norma violata e, di conseguenza, risulta evidente l'inosservanza di elementari obblighi.
3. È dolosa la violazione attuata con l'intento di violare la norma pregiudicare il disposto delle ordinanze o dei regolamenti comunali.

Articolo 7 Criteri di determinazione della sanzione.

1. Nella determinazione della sanzione si ha riguardo alla gravità della violazione desunta anche dalla condotta dell'agente, all'opera da lui svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze, nonché alla sua personalità, desunta anche dai suoi precedenti, ed alle condizioni economiche e sociali.
2. La sanzione può essere aumentata fino alla metà nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole. Sono considerate della stessa indole le violazioni delle stesse disposizioni e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano o per le modalità dell'azione, presentano profili di sostanziale identità.
3. Qualora concorrano eccezionali circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'entità del danno alla Amministrazione Comunale cui la violazione si riferisce e la sanzione, questa può essere ridotta fino ad un quarto del minimo.

Articolo 8 Non trasmissibilità dell'obbligazione

1. L'obbligazione al pagamento della sanzione amministrativa non si trasmette agli eredi.

Articolo 9 Accertamento della sanzione

1. Gli organi addetti al controllo ed all'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa o la sanzione proporzionale possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere ad accessi, ispezioni e verifiche di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici ed a ogni altra operazione tecnica.
2. Possono, altresì, procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.

3. Gli accessi, ispezioni e verifiche sono attuati tenendo conto del disposto dell'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

Articolo 10 Contestazione e notificazione

1. L'atto di comunicazione della violazione deve contenere, a pena di nullità, l'identificazione del trasgressore e dei soggetti eventualmente obbligati in solido, dei fatti questi attribuiti e gli elementi probatori, la motivazione della violazione che ha comportato la sanzione, le norme applicate ovvero il provvedimento a cui riferisce la violazione, il soggetto responsabile del procedimento amministrativo, i termini per il pagamento, le modalità per la proposizione delle memorie difensive e per l'opposizione contenziosa, l'entità della sanzione, oltre a tutti gli elementi che rendono perfetto un atto amministrativo.
2. La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
3. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte e per alcune delle persone indicate al precedente comma, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e, a quelli residenti all'estero, entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
4. La notificazione avviene secondo il disposto degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ovvero a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento e la busta deve recare la dicitura riservata personale.
5. Qualora ricorra il caso previsto dal secondo comma dell'articolo 7, o se l'organo addetto al controllo ed all'osservanza delle disposizioni ritiene possa esistere una reiterazione della violazione, gli estremi della violazione vengono contestati a mente del disposto del secondo comma.

Articolo 11 Termini per il pagamento

1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, il trasgressore e gli obbligati in solido devono eseguire il pagamento della sanzione nei modi e nelle forme indicati.

Articolo 12 Pagamento in forma ridotta

1. E' ammesso, qualora specificamente previsto dall'atto a cui la violazione si riferisce, il pagamento di una somma ridotta pari alla quarta parte della sanzione prevista per la violazione commessa, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Articolo 13 Procedure coattive

1. Le somme non versate, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni oppure secondo le procedure di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

2. Il ruolo deve essere formato e reso esecutivo ovvero la procedura ingiuntiva deve essere notificata non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui la sanzione é stata contestata o notificata al trasgressore ovvero, in caso di sospensione, non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

Articolo 14

Memorie difensive

1. Entro trenta giorni dalla contestazione immediata o dall'avvenuta notificazione il trasgressore ed i soggetti obbligati in solido possono produrre memorie difensive.
1. L'impugnazione immediata non è ammessa e, se proposta, diviene improcedibile qualora vengano presentate deduzioni difensive in ordine alla contestazione.
2. Quando sono state proposte deduzioni, il Comune, nel termine di decadenza di sei mesi dalla loro presentazione, irroga, se del caso, le sanzioni con atto motivato a pena di nullità anche in ordine alle deduzioni medesime.

Articolo 15

Contenzioso

1. Entro il termine di sessanta giorni dalla data della contestazione o della notificazione della violazione, gli interessati possono proporre ricorso all'Autorità giudiziaria secondo le norme vigenti.
2. Il ricorso deve contenere, quando l'opponente non abbia indicato un suo procuratore, la dichiarazione di residenza o l'elezione del domicilio dove ha sede l'Organo adito.
3. L'opposizione non sospende l'efficacia del provvedimento, salvo che l'Autorità giudiziaria disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

Articolo 16

Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle violazioni disciplinari.
2. Spetta a chiunque osservare e fare osservare il presente regolamento che entra in vigore dopo le pubblicazioni di rito.